

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Piemonte – II Sezione, 16 ottobre 2004, n. 2470

È da considerarsi illegittima la partecipazione del consigliere surrogante alla deliberazione di surroga.

Omissis.

Alla seduta del 29 giugno 2004 erano presenti quattro Consiglieri in carica, oltre il Sindaco, nonché [1], [2], [3], candidati non risultati eletti nella lista di maggioranza: questi ultimi, giusta deliberazione del C.C. di ... n. 8 in data 29 giugno 2004, hanno votato sia per la convalida del Sindaco, sia per quella dei consiglieri eletti e poi per la loro successiva surroga, oltre a quella di [4], al posto dei quattro consiglieri dimissionari.

Omissis.

Nella seduta del 29 giugno 2004, di prima convocazione, come risulta dalla deliberazione n. 8, erano presenti soltanto quattro dei consiglieri eletti nella lista di maggioranza, non partecipando alla seduta i quattro consiglieri dimessisi il 22 giugno 2004, e non essendo presenti i quattro consiglieri della minoranza.

Nella stessa deliberazione si dà, peraltro, atto che hanno partecipato alla adunanza anche tre dei candidati della lista di maggioranza che non erano risultati eletti: nelle premesse della detta deliberazione, in particolare, così, si afferma: "Ritenuto di dover procedere immediatamente alla surrogazione dei dimissionari onde poter effettuare la convalida del Consiglio nella sua completezza strutturale e rappresentativa" e con la stessa deliberazione si è stabilito, tra l'altro, "Di procedere alla surroga con i quattro non eletti della lista n. 1 e cioè i Sig.ri [1] voti 737; [2] voti 734; [3] voti 734; [4] voti 724; come risulta dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 14.6.04; visto che per anch'essi non sussistono cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli art. 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Su invito del Sindaco, i Consiglieri [1], [2] e [3], presenti, prendono posto immediatamente;

Di dare atto, che il Consiglio Comunale risulta insediato nelle persone dei seguenti Consiglieri: *omissis*;

Successivamente ai sensi dell'art. 50, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 287, il Sindaco, in piedi, presta davanti ai consiglieri, anch'essi in piedi, il giuramento ripetendo ad alta ed intelleggibile voce la formula "Giuro di osservare fedelmente la Costituzione italiana".

Al riguardo, si osserva che occorre prima disporre la surroga dei consiglieri dimissionari in una seduta di consiglio validamente costituito, per consentire, quindi, la partecipazione dei nuovi consiglieri ai lavori del consiglio stesso.

Con il procedimento messo in atto dal Sindaco è invece avvenuto che i "surrogandi" hanno da subito partecipato *sine titulo* ad un consiglio comunale non validamente costituito, votando prima per la convalida degli eletti e poi per la surroga dei consiglieri dimissionari.

Tale violazione procedimentale costituisce causa di illegittimità della deliberazione del C.C. di ... n. 8 in data 29 giugno 2004, nella citata parte, con cui si è stabilito "Di procedere alla surroga ...", nonché della prima parte, con la quale si è stabilito "Di convalidare l'elezione dei sottoelencati proclamati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale nelle elezioni comunali tenutesi il 12 e il 13 giugno 2004: ...", nella parte di "convalida dei consiglieri eletti per la lista di maggioranza".

Ne consegue che anche le successive attività del Consiglio comunale sono illegittime, come deducono i ricorrenti, per l'illegittimità derivata dalle illegittime due determinazioni, contenute nella citata deliberazione del C.C. n. 8 in data 29 giugno 2004, in precedenza indicate: la mancanza di numero legale, nonché l'illegittima composizione del Consiglio comunale rendono invalide non soltanto la determinazione di surroga e di convalida degli eletti nelle file della maggioranza ma anche tutte le successive attività e delibere adottate dall'organo consiliare.

Omissis.